

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI GIUSTIZIA

RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI SABATO 12 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DE NICOLA**

INDICE

	<i>Pag</i>
Schemi di provvedimenti legislativi: Epurazione delle pubbliche amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private. - Facoltà di disporre, eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo. (N. 65) (Seguito della discussione) . . .	197
CRISPO - AVANZINI MASSIMO - MALAGUGINI - SOTGIU - GIANCA - GIUA - RUBILLI - NENNI, Vicepresidente del Consiglio, Ministro per la Costituente, Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo - CARIGNANI - TERRACINI - LIBONATI - MONTALBANO - PRESIDENTE.	

La seduta comincia alle 10.

(Interviene il Vice Presidente del Consiglio Nenni, Ministro per la Costituente, Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo)

SOTGIU, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione degli schemi di provvedimenti legislativi: Epurazione delle pubbliche amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private. - Facoltà di disporre, eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo. (N. 65).

CRISPO richiama l'attenzione sugli articoli 10 e 16, che regolano l'epurazione dei professionisti e dei dirigenti delle aziende private.

Il principio della incompatibilità politica, sul quale poggia il criterio dell'epurazione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non può essere assunto a base delle disposizioni relative alla cancellazione dagli albi degli esercenti le professioni, le arti e i mestieri, perché non può sussistere un'incompatibilità politica in un rapporto di indole essenzialmente privata. Ricorda che ciò è stato posto bene in luce dal Relatore Calamandrei. Vi può essere, quindi, incompatibilità politica fra il funzionario e lo Stato, in quanto può verificarsi un contrasto tra la funzione precedentemente espli-

cata dal funzionario a servizio dello Stato fascista e la funzione che oggi si esige a servizio dello Stato democratico, ma tale incompatibilità non ha ragion d'essere tra il professionista e il suo cliente perché questi, rivolgendosi al professionista, normalmente non richiede a lui altro che la prestazione della sua opera, prescindendo dalle sue eventuali colpe politiche.

Si potrebbe affermare che l'articolo 10 intenda dedurre da una determinata condotta politica degli esercenti le professioni, le arti e i mestieri, un motivo, non di incompatibilità giuridica, ma di indegnità morale. In tale caso può il solo motivo politico, che determini un criterio di indegnità morale, dar luogo ad una disposizione contenuta in una legge politica? La domanda è legittima perché la decisione su eventuali colpe commesse dal professionista è demandata ad organi non politici, ma professionali, che debbono applicare soltanto le sanzioni disciplinari previste per il caso di indegnità morale.

Osserva che gli stessi rilievi hanno maggior valore nei riguardi dell'articolo 16, che disciplina l'epurazione dei dirigenti delle aziende private. Tale disposizione, che estende l'epurazione ai rapporti tra datore e prestatore, i quali non rivestono alcun carattere di interesse pubblico o nazionale, non trova precedenti. Il Ministro Nenni ha affermato che l'articolo 16 si applicherà soltanto ad una determinata categoria di impiegati privati e in determinati casi. Ma non si comprende perché la disposizione debba valere soltanto per una determinata categoria di persone, cioè i dirigenti delle aziende private, e non per il restante personale; e tanto meno trova giustificazione il fatto che essa si applichi soltanto a determinati dirigenti di aziende private, cioè a coloro che hanno riportato condanne, o i cui beni siano stati confiscati a norma del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, o abbiano subito le sanzioni previste dal decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 149. In tale caso pertanto, alle condanne già riportate, verrà ad aggiungersi la sanzione dell'epurazione, rendendo più grave la pena per questa categoria di persone.

Conclude che sarebbe opportuno sopprimere le disposizioni degli articoli 10 e 16, che debbono considerarsi impolitiche, perché fomite di malcontento.

AVANZINI MASSIMO si associa a quanto ha detto il Consultore Crispo: quanto alla epurazione degli albi non ci si può richiamare che alle leggi che regolano l'esercizio delle

professioni, delle arti e dei mestieri. Difatti, se l'indegnità politica si traduce in una indegnità professionale, provvedono le leggi suddette e le norme relative alle tenute degli albi; ma se tale indegnità politica non si traduce in una indegnità professionale, non vi è ragione né di incompatibilità, né di indegnità, e non vi è luogo a provvedere. D'altro lato l'epurazione delle libere professioni è fatta dai clienti, data la libertà che essi hanno di rivolgersi a chi ispira loro maggiore fiducia. Non si deve essere con le professioni liberali più fascisti dei fascisti.

Soggiunge che altrettanto deve dirsi per i dipendenti dalle aziende private. Ricorda l'osservazione del Relatore Calamandrei, secondo cui possono talvolta essersi determinate giuste cause di risoluzione dei contratti; ma osserva che anche in questi casi bisogna lasciare all'azienda privata libertà di azione: ove l'imprenditore ne ravvisi l'opportunità, gli si dia la possibilità di provvedere: in altre parole si stabilisca che determinate situazioni sono giuste cause per la risoluzione dei contratti e per la revoca dei mandati.

Manifesta il suo dissenso anche nei riguardi della possibilità della sospensione. Adottato il criterio della incompatibilità e applicandolo in via assoluta, si arriva alla conseguenza che non vi è altra possibilità che l'alternativa: dispensa o assoluzione. Ma vi può essere un'incompatibilità relativa a un determinato luogo, e possono esservi casi dubbi per i quali non sarebbe giusta l'alternativa della dispensa o dell'assoluzione. Si può obiettare che per tali casi c'è la possibilità del trasferimento, contemplata in altra parte del provvedimento in esame; ma tale possibilità investe una questione assai delicata relativamente a quei funzionari che, come i magistrati, godono della garanzia della inamovibilità, che non dovrebbe essere violata. Ed allora, esclusa tale possibilità per i magistrati, non c'è ragione di considerarla con un'esplicita disposizione per gli altri funzionari, in quanto per essi il trasferimento rientra nelle normali facoltà della pubblica amministrazione. Pertanto, ed ancor più se prevalesse il concetto del Consultore Bozzi di sopprimere l'articolo 9, nel quale appunto è previsto il trasferimento dei funzionari, sorgerebbe la necessità evidente di adottare un altro provvedimento diverso dalla dispensa per i casi di incompatibilità relativa e questo non potrebbe essere che la sospensione dal servizio per un certo periodo di tempo. Si tratterebbe — come giusta-

mente ha affermato il Consultore Bettiol — di una valvola di sicurezza che permetterebbe di non eccedere né in rigore né in tolleranza.

Osserva poi che le norme di coordinamento e transitorie non risultano adeguate alla situazione che si è creata nelle provincie del Nord, dove gli Alleati, in attesa di restituirle all'Amministrazione italiana, hanno, in via preventiva e cautelare, sospeso dal servizio a mezzo di apposite commissioni, dette appunto di epurazione, i funzionari che presumibilmente sarebbero incorsi nei giudizi di epurazione in base alle leggi italiane. E si sono instaurate procedure in contraddittorio come se si trattasse di veri e propri giudizi di epurazione, in base ad una apposita ordinanza (contrassegnata dal n. 35) relativa alla epurazione dei funzionari statali e delle aziende di carattere nazionale. Una norma di diritto transitorio sembra ritrovarsi nell'articolo 16 del provvedimento in discussione, dove è prevista la possibilità di revocare oppur no i provvedimenti di sospensione presi in via cautelare.

Ma, per quanto riguarda gli impiegati delle aziende private, il Governo alleato ha provveduto in base all'ordinanza n. 45, la quale, invece di un giudizio di sospensione in via cautelare, ha stabilito un vero e proprio procedimento di epurazione con doppio grado di giudizio. Ora, per tali provvedimenti manca una norma di coordinamento e transitoria nel provvedimento in esame. Le sentenze definitive di condanna dovranno essere considerate irreparabili anche nei casi che non danno più luogo a epurazione, oppure i giudizi di epurazione potranno nuovamente celebrarsi? A suo avviso, sia per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che per quelli delle aziende private, bisognerebbe ammettere un giudizio di revisione.

MALAGUGINI, premesso che i provvedimenti in esame, come già è stato rilevato da altri Consultori, hanno carattere essenzialmente politico e quindi non possono essere giudicati che con criteri politici, osserva che essi rientrano nella competenza esclusiva della Commissione Affari politici e amministrativi. Afferma, ad ogni modo, che i criteri politici sui quali si basano i provvedimenti stessi collimano perfettamente con quelli morali, in quanto il loro principio informatore è quello di colpire in alto e di essere indulgenti in basso.

Rileva che da alcuni è stata affacciata la necessità che siano sentiti i funzionari prima di adottare a loro carico le previste san-

zioni. Egli vorrebbe che si ascoltasse anche un'altra voce, a cui non gli sembra che da nessuno si sia fatto riferimento, e cioè la voce dei perseguitati, dei caduti, i quali, se è vero che non domandano vendetta, esigono però che sia fatta giustizia, una giustizia non formale, ma sostanziale, che risponda a criteri di moralità politica e di onestà.

SOTGIU rivendica la competenza della Commissione Giustizia in merito ai provvedimenti in esame, che, se hanno un carattere politico, contengono anche disposizioni prettamente giuridiche.

Riconosce che il provvedimento, determinato dalla necessità della pubblica amministrazione di liberarsi da tutti gli elementi che hanno partecipato alla vita politica del fascismo, rappresenta un miglioramento rispetto alla legge antecedente, perché pone fine al problema epurativo. Ciò rappresenta un notevole passo innanzi, che è stato possibile perché all'epurazione è stato tolto ogni criterio di punizione, adottando il principio dell'incompatibilità. Tale principio è analogo a quello che il fascismo aveva adottato con l'articolo 51, 4° comma, della legge sullo stato giuridico degli impiegati, disponendo la dispensa dal servizio dell'impiegato che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori ufficio, si poneva in condizioni di incompatibilità con le direttive politiche del governo. La differenza però sta in questo: che il predetto articolo 51 conferiva all'intervento dello Stato in questo campo un carattere di evidente faziosità, accomunando l'interesse del Paese con quello transeunte di un Governo, laddove la vera incompatibilità sorge soltanto tra l'azione del pubblico funzionario e il vero interesse del Paese.

Riferendosi alle osservazioni di taluni Consultori, afferma che il criterio dell'incompatibilità, se è pienamente giustificabile nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, non può dirsi tale, come ha rilevato il Consultore Crispo, per quel che si riferisce all'epurazione dei professionisti e dei dipendenti delle aziende private. Non bisogna peraltro dimenticare che il criterio su cui deve basarsi il provvedimento in esame, non può essere che un criterio nettamente politico, come giustamente ha affermato il Ministro Nenni. Pertanto, la valutazione di alcuni determinati aspetti della legge non può essere fatta che alla stregua di questo criterio ed anche alcune sue eventuali storture debbono essere corrette tenendo sempre presente il criterio stesso.

Rileva che il Consultore Bettiol ha lamentato che la nuova legge non sarebbe uguale per tutti, in quanto fa distinzione fra i funzionari di più alto grado e quelli di grado inferiore, prescrivendo un trattamento diverso per gli uni e per gli altri. Non crede che ciò sia vero. Il concetto dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge non viene vulnerato se è la stessa legge a fare delle distinzioni. Si potrebbe dire ad esempio, che si viola il principio della uguaglianza della legge allorché il fatto identico della appropriazione indebita si qualifica come tale per la maggior parte dei cittadini e si presenta come peculato per il pubblico funzionario? La differenziazione delle sanzioni non pone quindi la legge in esame su un piano di ineguaglianza o di ingiustizia; essa risponde ad un criterio politico, che è il solo da prendersi in considerazione e che merita ogni approvazione in quanto è la traduzione legislativa della formula: « colpire in alto e risparmiare in basso ».

Pertanto, a suo avviso, la nuova legge non viene meno alle inderogabili esigenze giuridiche di ogni legislazione, neppure quando limita alla sola dispensa la sanzione da adottare nei confronti dei funzionari incompatibili. La legge precedente, prescrivendo sanzioni minori, non risolveva il problema. I colpiti formavano un gruppo di malcontenti che, restando nella pubblica amministrazione, venivano a trovarsi in condizioni di inferiorità nei confronti dei colleghi. È perciò opportuno che chi, con la sua azione o col suo atteggiamento, ha dimostrato di essere indegno, sia allontanato dall'amministrazione, mentre chi ha mancato in modo tale da meritare, in base alla legge precedente, soltanto la censura o la sospensione, resti in servizio.

Non incontrano invece la sua approvazione le norme concernenti la cancellazione dagli albi professionali e la violazione del principio di inamovibilità dei magistrati.

Per la cancellazione dagli albi professionali si associa a quanto è stato detto dal Relatore Calamandrei e dal Consultore Crispo, aggiungendo che non gli sembra giusto colpire l'attività politica del professionista con una sanzione che si ripercuota sull'esercizio della sua professione. Se la condotta professionale sarà stata tale da rappresentare, anche da un punto di vista politico, un'indegnità, senza dubbio il professionista potrà essere cancellato dall'albo; ma sembra assurdo ed antiggiuridico esaminare sul piano professionale un'attività che, come quella

politica, non ha nulla a che vedere con l'esercizio professionale. L'indagine potrà essere condotta anche sul piano politico, ma sempre entro i limiti dell'influenza che la posizione o l'attività politica possa aver esercitata nei riguardi professionali. A suo avviso, per risolvere il problema, basterebbe porre in evidenza la differenza che esiste tra il criterio della incompatibilità e quello della indegnità. L'indegnità potrà scaturire da un fatto politico ed allora è giusto che al professionista sia inibito di continuare nell'esercizio della sua professione; ma non si può invece far sorgere la necessità della cancellazione di un professionista dagli albi dal criterio della incompatibilità, che è assolutamente estraneo al concetto dell'attività professionale.

Per quanto riguarda poi l'eccezione alla norma fondamentale della inamovibilità dei magistrati, afferma che la norma stessa non dev'essere violata, perché costituisce una conquista civile rispettata in ogni stato democratico. Gli sembrerebbe assai strano che proprio nell'attuale fase di preparazione del nuovo Stato democratico italiano si cominciasse col sancire una norma in così aperto contrasto coi principi suddetti. Ricorda che il potere giudiziario non è una branca della pubblica amministrazione, ma uno dei tre poteri su cui si fonda lo Stato democratico.

Da un punto di vista politico si sarebbe potuta ammettere una eccezione, se non si fosse effettuata l'epurazione della magistratura; ma ciò è avvenuto e basta a rendere tranquilla la coscienza politica e giuridica degli italiani. Un magistrato trasferito in altra sede, perché ritenuto indegno di esercitare le sue funzioni dove prima risiedeva, non avrebbe più l'autorità e il prestigio che devono sempre accompagnare l'esercizio di una funzione così elevata.

CIANCA, al Consultore De Pietro che ha lumeggiato l'inopportunità di insistere troppo sul concetto di rivolgimento politico per giustificare il provvedimento in esame, ricorda che il nostro Paese esce da una guerra e da una disfatta e si dibatte ancora in una crisi profonda.

Esorta il Consultore Bettiol, per il quale la nuova legge violerebbe alcuni principi di diritto naturale ed adotterebbe un criterio contraddittorio in quanto è troppo clemente per i funzionari di grado inferiore mentre è eccessivamente severa per quelli di grado più alto, a non dimenticare il contenuto squisitamente politico della legge stessa. In essa, come hanno giustamente rilevato alcuni oratori,

al criterio della punizione si è sostituito quello dell'incompatibilità. Non si tratta di attuare una politica di rappresaglia o di vendetta, ma di allontanare ogni pericolo in tutti i settori della vita amministrativa e produttiva del nuovo Stato democratico.

Ciò va tenuto presente anche nei riguardi degli articoli 10 e 16. Al di sopra di ogni altra preoccupazione occorre colpire, anche nel campo professionale, coloro che, nell'esercizio della loro attività, si sono dimostrati indegni e come tali si sono resi incompatibili con le esigenze del nuovo ordinamento del Paese. Anche nel campo delle aziende private bisogna impedire le ripercussioni di un eventuale ritorno di uomini che hanno servito una causa, che è in contrasto con gli interessi generali del Paese e con quelli in particolare della classe lavoratrice.

Per quel che si riferisce all'immovibilità dei magistrati, afferma che nessuno vuol attentare in via permanente a tale principio. Bisogna però anche in questo campo tener conto della particolare situazione politica in cui si trova la Nazione. Quando si discuterà l'articolo 9, si potrà vedere di introdurre un temperamento che tenga conto della legittima preoccupazione di alcuni Consultori nei riguardi di questa garanzia dei nostri pubblici ordinamenti. Però, se si è persuasi che la nuova legge è essenzialmente politica, bisognerà ammettere le conseguenze che in ogni campo ne derivano, qualora realmente si voglia assicurare in Italia la rinascita dello Stato democratico.

GIUA esprime il dubbio che la nuova legge non preveda e trascuri quanto in materia di epurazione è stato già fatto nell'Italia del Nord. Nelle provincie settentrionali hanno operato commissioni di epurazione create non solo dall'Amministrazione militare alleata, ma anche dai Comitati di liberazione nazionale in periodo clandestino. Il lavoro compiuto in tale campo da queste ultime commissioni dal gennaio al maggio 1945 è davvero notevole ed i provvedimenti da esse adottati debbono ritenersi definitivi, anche in forza di un accordo che intervenne fra un inviato del Governo Bonomi lanciatisi col paracadute in una regione del Nord e il Comitato di liberazione nazionale Alta Italia.

Osserva poi che le sospensioni temporanee disposte in via cautelare in base all'Ordinanza alleata n. 35, sebbene già scontate, dovrebbero essere mantenute perché, per evidenti motivi di opportunità politica, non è possibile far rientrare negli uffici coloro che ne furono allontanati sia pure temporanea-

mente. A suo avviso, la nuova legge dovrebbe tener conto di questo stato di cose

Per quanto riguarda il personale delle aziende private, ricorda che in base all'Ordinanza Stone, furono create dalle commissioni provinciali tante sottocommissioni quante erano le grandi aziende. Queste sottocommissioni hanno pronunciato giudizi che potrebbero considerarsi di primo grado rispetto a quelli delle commissioni degli Alleati, che sarebbero di appello. Gli sembra che la nuova legge dovrebbe riconoscere come definitivi i giudizi di queste sottocommissioni, che hanno cessato di funzionare il 31 dicembre 1945.

Ritiene erronea, anche dal punto di vista filosofico, l'affermazione che la nuova legge rappresenterebbe una violazione del diritto naturale, ed osserva che sarebbe più esatto parlare di spirito di umanità. Orbene, proprio in omaggio a tale spirito, occorrerà mitigare il rigore della lettera b) dell'articolo 2, che sancisce la dispensa per gli impiegati statali che abbiano aderito al partito repubblicano fascista. Ricorda che molti compirono questo atto, non già per effetto di coercizione (il che varrebbe per essi quale discriminante in forza dell'ultimo comma dell'articolo in questione), ma per impellenti esigenze di ordine economico e familiare. Pertanto, oltre alla discriminante della coercizione, dovrebbe essere contemplata, specie per gli impiegati di grado più basso, quella delle necessità familiari.

RUBILLI non ha dubbi sull'opportunità dell'approvazione della nuova legge per la parte riflettente l'epurazione dei funzionari dello Stato, perché nel suo complesso essa è equa e giusta. Al massimo può esserci qualche perplessità soltanto nei riguardi del rispetto al principio della immovibilità dei magistrati.

A suo parere la discussione verte sulla epurazione dei lavoratori. Che i professionisti debbano in qualche modo essere puniti, non c'è da dubitare; anzi, da un certo punto di vista bisognerebbe essere più rigorosi con i professionisti che non con i funzionari statali. Difatti, i funzionari dello Stato hanno tutte le attenuanti possibili, anche se sono stati zelanti nei confronti del fascismo, perché, giova non dimenticarlo, il governo fascista sembrava che non dovesse avere mai fine. Ma il sostegno più efficace al fascismo fu dato soprattutto dai professionisti, con la loro opera di propaganda svolta volontariamente, senza vere e proprie coercizioni. Perciò la responsabilità politica dei profes-

sionisti, non legati da alcun vincolo disciplinare con il Governo fascista, è maggiore di quella degli impiegati. In ogni modo, però, occorre eliminare un equivoco. Non è l'attività professionale che deve essere considerata a norma della nuova legge, perché se i professionisti hanno esercitato indegnamente la loro attività professionale, incorreranno nelle sanzioni delle leggi professionali. Fa rilevare che agli organi professionali viene invece affidato un nuovo compito da un punto di vista politico, indipendentemente dalla valutazione dell'attività professionale, ma non può, per evidenti ragioni di umanità e di equità, stabilirsi a carico dei professionisti una condanna perpetua. I funzionari che saranno dispensati dal servizio godranno del trattamento di quiescenza e, siccome si tratterà per lo più di impiegati non lontani dal raggiungimento dei limiti di servizio o di età, con la pensione avranno un minimo per sostentarsi e sormontare le attuali gravi difficoltà della vita. Ma se ai professionisti dovesse impedirsi per sempre l'esercizio della professione, si tratterebbe di una condanna perpetua alla fame, una sanzione cioè che non trova precedenti e che è inammissibile dal punto di vista giuridico e morale, perché verrebbe a colpire anche i familiari. Pertanto, la cancellazione dagli albi dovrebbe avere carattere temporaneo; il periodo della sospensione dall'attività professionale dovrebbe essere più o meno lungo a seconda della gravità delle imputazioni fatte al professionista.

Vorrebbe aggiungere una osservazione circa la possibilità di appello per i dirigenti di aziende private.

NENNI, *Vicepresidente del Consiglio, Ministro per la Costituente, Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo*, tiene a dichiarare che l'appello per i dirigenti delle aziende private non è ammissibile perché l'epurazione nei loro riguardi è automatica, riguardando persone trovate in posizioni precisamente determinate dalla legge. D'altra parte si tratterà di casi assai limitati.

CARIGNANI, associandosi al Consultore Bettiol, crede suo dovere di fare alcune riserve di ordine morale circa l'approvazione della nuova legge proprio per quelle preoccupazioni di carattere naturalistico contro le quali è insorto il Consultore Giua.

Riconosce che le nuove norme, tra tanti difetti, presentano il merito notevolissimo di porre fine alla tragedia dei procedimenti epurativi. Ma osserva che quando si afferma che il provvedimento in discussione ha un

carattere essenzialmente politico, si usa una espressione in verità troppo elastica. L'attività politica di uno Stato, infatti, si manifesta proprio, e non potrebbe essere altrimenti, nel suo ordinamento giuridico. In altre parole non si può separare la politica dai principi fondamentali del diritto: occorre quindi che la nuova legge partisse da quei presupposti e da quelle garanzie fondamentali che essa non presenta.

Si riserva peraltro di fare, in sede di discussione degli articoli, alcune osservazioni tendenti a migliorare il contenuto delle nuove norme.

TERRACINI premette che bisogna considerare nel loro complesso le disposizioni in esame. Così facendo, subito ci si accorgerà che la nuova legge mira soprattutto ad epurare la classe dirigente della Nazione nelle sue tre principali categorie: i funzionari dello Stato (e soprattutto quelli di grado più elevato), i professionisti e i dirigenti delle aziende private. Ma con questo è erroneo affermare che si mira a distruggere la classe dirigente del Paese, perché è proprio separando in questa classe gli elementi sani da quelli corrotti che si potrà fare un utile impiego dei primi.

Nei riguardi dei professionisti si è sostenuto che la loro attività dovrebbe essere valutata soltanto nell'ambito dell'esercizio della loro professione. Questo vorrebbe significare che un ingegnere, ad esempio, dovrebbe essere passibile di sanzioni perché, incaricato della costruzione di una casa per un antifascista, l'avrebbe costruita in tale maniera da farla, subito dopo, crollare, il che evidentemente, è un assurdo. Non è quindi nei riguardi dell'attività professionale che deve essere considerata la posizione politica dei professionisti. Ciò che interessa prendere in esame non può essere che la loro attività politica. Le sanzioni poi a carico dei professionisti occorre che siano tradotte sul piano professionale: per questo la cancellazione dagli albi, o, eventualmente, la sospensione dell'attività professionale, viene deferita agli organi incaricati della tenuta degli albi suddetti.

Per i dirigenti delle aziende private ritiene che si possa accettare il concetto di incompatibilità posto a fondamento per l'epurazione dei funzionari dello Stato, e ciò perché nella società moderna esiste un legame inscindibile tra l'attività produttiva privata e la vita dello Stato.

Rileva che è stato affermato non essersi mai adottate nel passato misure così gravi

nel campo dell'attività produttiva privata; ma si dimentica che nell'economia dei tempi passati i singoli apparati economici potevano vivere senza legami diretti con la organizzazione politica e statale. Oggi la situazione è cambiata, e la economia è un fatto politico. Pertanto è necessario che, nei limiti previsti dalla legge, siano prese speciali sanzioni anche nei confronti dei dirigenti delle aziende private.

Al Consultore Lucifero, che ha rilevato come il provvedimento colpisca non solo il responsabile, ma anche i familiari, ai quali verrebbe tolto ogni mezzo di sostentamento, fa presente che tutte le sanzioni punitive colpiscono sempre, più o meno, coloro che hanno intimi rapporti di vita con il responsabile. Perciò trovare una sanzione che elimini questa conseguenza è impossibile.

Ricorda al Consultore Rubilli, fautore di un carattere di temporaneità della cancellazione dei professionisti dagli albi, che oggi si assiste, e non solamente in Italia, a un continuo trapasso da una attività produttiva ad un'altra, vale a dire da attività condannate alla scomparsa ad altre create o incrementate dalle nuove necessità della produzione di pace. Ebbene, fra questi milioni di uomini costretti ad abbandonare i loro lavori per intraprenderne altri, si troverà anche la piccola schiera dei professionisti o dei dirigenti di aziende private, colpiti dalle sanzioni dell'epurazione. Anche costoro troveranno il modo di dedicarsi ad una attività utile per la Nazione e, se saranno costretti ad un lavoro più faticoso, ciò servirà ad essi di monito e costituirà, sotto un altro aspetto, un'altra meritata sanzione.

LIBONATI ammonisce che scopo principale della legge è quello di porre fine ai procedimenti dell'epurazione entro il 31 marzo. La nuova legge, che è già in applicazione, è stata emanata da un Governo democratico basato sulla coalizione dei sei Partiti. Essa dunque è circondata dalle necessarie garanzie, e per questo occorre che sia considerata senza eccessive sottigliezze e preoccupazioni.

Per quanto si riferisce al criterio della incompatibilità, adottato per l'epurazione dei funzionari, ritiene che esso debba essere accettato, come è accettabile la sanzione della dispensa. Lo stesso non crede possa dirsi per la sanzione del trasferimento, per la quale l'amministrazione dello Stato ha già la facoltà di provvedere.

Circa la cancellazione dei professionisti dagli albi professionali, rileva che, se nell'articolo 10 fosse stata usata l'espressione,

« si siano resi indegni », anziché quella « incompatibili », si sarebbe evitata ogni discussione.

In merito ai dirigenti delle aziende private, la loro epurazione dev essere considerata non tanto come un'ingerenza dello Stato nelle aziende stesse, quanto come una ulteriore sanzione a carico delle categorie di persone elencate all'articolo 16. Da questo punto di vista la disposizione è accettabile.

Nei riguardi, infine, della facoltà, prevista nel secondo provvedimento in discussione, di collocare a riposo gli impiegati dello Stato, crede opportuno limitarne l'applicazione ai primi quattro gradi, escludendo pertanto i funzionari di grado quinto.

MONTALBANO osserva che in sostanza le critiche mosse al provvedimento si riferiscono ai seguenti punti essenziali:

1°) stabilire se l'attuale provvedimento legislativo costituisca, oppure no, un regresso rispetto alla legge antecedente;

2°) se è giusto ed umano lasciar morire di fame gli impiegati ed i professionisti, sottoponendoli rispettivamente alla dispensa dal servizio e alla cancellazione dall'albo professionale.

Circa il primo punto rileva che esso costituisce un caso particolare di una questione generale: quella cioè di stabilire se il criterio della pericolosità o della difesa sociale costituisca un progresso od un regresso rispetto al criterio della responsabilità morale. Alcuni ritengono che il provvedimento in discussione rappresenti un regresso, in quanto quello precedente era fondato su criteri giuridici penali, mentre l'attuale si basa sul criterio della incompatibilità.

Ma cos'è questa incompatibilità — si domanda — se non la necessità per lo Stato di difendersi e di difendere al tempo stesso la società da elementi politicamente pericolosi? Ciò è esplicitamente dichiarato nella relazione ministeriale; ma c'è da osservare che tutti i giuristi oggi sono d'accordo nel ritenere che il codice penale Rocco, a parte lo spirito veramente reazionario che informa alcuni suoi istituti antiliberali, segna un progresso rispetto al codice Zanardelli, limitatamente al fatto che esso ha introdotto su vasta scala alcune misure di sicurezza basate sulla necessità della difesa sociale. Analogamente può affermarsi che il provvedimento in esame segna un progresso rispetto a quello antecedente, perché ha adottato il criterio della difesa sociale anziché quello punitivo.

Circa il secondo punto, se cioè sia giusto ed umano lasciar morire di fame gli impiegati e i liberi professionisti colpiti dall'epurazione, c'è da osservare che un Governo democratico deve naturalmente tutelare gli interessi privati dei cittadini, ma quando sorge un contrasto tra l'interesse pubblico e quello privato, non c'è dubbio che debba prevalere l'interesse pubblico. C'è poi da escludere, in via di fatto, che gli impiegati dispensati dal servizio e i professionisti cancellati dall'albo, vengano a trovarsi in condizioni di morire di fame.

Conclude affermando che, in linea di massima, si possono approvare i provvedimenti in discussione, salvo ad introdurre alcuni emendamenti negli articoli.

PRESIDENTE comunica che sono stati presentati due ordini del giorno. Il primo, del Consultore Crispo, è così formulato:

« Le Commissioni riunite Affari politici e amministrativi - Giustizia, considerato che le ragioni per l'epurazione delle pubbliche amministrazioni non concorrono per la epurazione degli albi delle professioni, delle arti e mestieri e delle aziende private; ritengono doversi sopprimere le disposizioni degli articoli 10 e 16 dello schema del decreto legislativo in esame, comprendendosi i casi di cui al suddetto articolo 10, ai fini delle opportune

sanzioni disciplinari, nelle leggi che regolano l'esercizio delle professioni, arti e mestieri ».

Fa osservare al Consultore Crispo che l'ordine del giorno è in sostanza una proposta di emendamento agli articoli 10 e 16, che deve essere fatta in sede di discussione degli articoli.

CRISPO ritira il suo ordine del giorno, riservandosi di presentare opportune proposte di emendamenti agli articoli.

PRESIDENTE mette ai voti, avvertendo che egli come presidente si asterrà, l'altro ordine del giorno, proposto dai Consultori Lucifero, Allara, Crispo e Bencivenga, così concepito:

« Le Commissioni riunite Giustizia Affari politici e Amministrativi, considerato che i due decreti legislativi, proposti oggi al loro esame successivamente all'entrata in vigore, e mentre ne è in corso l'applicazione, sono in aperto contrasto con i principi del diritto naturale e con tutta la tradizione giuridica italiana: esprimono parere contrario ai decreti stessi ».

(Non è approvato).

La seduta termina alle 12.30.